



**PROCEDURA PER LA GESTIONE, IL TRATTAMENTO E LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione
di FAE Technology S.p.A. - Società Benefit in data 27 ottobre 2022

INDICE

PREMESSA.....	3
1. DEFINIZIONI	5
2. DESTINATARI DELLA PROCEDURA.....	7
3. OBBLIGHI E DIVIETI DEI SOGGETTI RILEVANTI	8
4. COMPETENZE E RESPONSABILITÀ.....	9
5. VALUTAZIONE DEL CARATTERE "PRIVILEGIATO" DELLE INFORMAZIONI TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	10
6. POSSIBILI EVENTI GENERATORI DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	12
7. RISERVATEZZA NELLA FASE DI FORMAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	13
8. COMUNICAZIONE A TERZI DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL GRUPPO	14
9. COMUNICAZIONE CONFIDENZIALE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	15
10. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	16
11. RITARDO NELLA DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	18
12. SONDAGGI DI MERCATO.....	21
13. DIFFUSIONE DI DATI PREVISIONALI, OBIETTIVI QUANTITATIVI E DATI CONTABILI DI PERIODO.....	22
14. INCONTRI CON STAMPA E ANALISTI FINANZIARI	23
15. VIOLAZIONI DEL DIVIETO DI COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	23
16. DISPOSIZIONI FINALI	24
Allegato A.....	25

PREMESSA

La presente procedura (la "**Procedura**") è volta a disciplinare la gestione ed il trattamento delle Informazioni Privilegiate (come *infra* definite) riguardanti FAE Technology S.p.A. - Società Benefit (la "**Società**" o l'"**Emittente**") e le società direttamente e/o indirettamente controllate dalla stessa ai sensi dell'Articolo 2359 cod. civ. (le "**Controllate**" e, congiuntamente all'Emittente, il "**Gruppo**") in virtù della quotazione degli Strumenti Finanziari della Società – *i.e.* azioni (le "**Azioni**") e *warrant* (i "**Warrant**") – sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan ("**Euronext Growth Milan**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").

La presente Procedura è adottata dalla Società in applicazione dell'art. 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**"), del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (la "**MAR**") e dell'art. 114 del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e s.m.i. (il "**TUF**").

La presente Procedura deve essere applicata ed interpretata in conformità agli orientamenti dell'ESMA (*European Securities and Markets Authority*) (ivi inclusi gli "*Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (MAR) - Ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate*") pubblicati dall'ESMA e recepiti da Consob che li ha altresì messi a disposizione sul proprio sito istituzionale ("**Orientamenti ESMA sul Ritardo**") e le *Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*, predisposte ed aggiornate dalla medesima ESMA, nell'ultima versione messa a disposizione sul proprio sito istituzionale, nonché alle Linee Guida n. 1/2017 in materia di "*Gestione delle Informazioni Privilegiate*" adottate dalla Consob (le "**Linee Guida**").

La Procedura è finalizzata ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia ed a garantire il rispetto della massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate (come *infra* definite) e delle Informazioni Rilevanti (come *infra* definite); la Procedura è volta a garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato ed, in particolare, contro l'abuso di Informazioni Privilegiate (come *infra* definite).

La presente Procedura entra in vigore a far tempo dalla data di presentazione a Borsa Italiana della richiesta di ammissione alle negoziazioni dei sopracitati Strumenti Finanziari della Società sull'Euronext Growth Milan. Le eventuali successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno dell'eventuale pubblicazione della Procedura sul sito *internet* della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento, o da delibera del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa *price sensitive* e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dalla MAR e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche

europee) *pro-tempore* applicabili.

La Società provvede opportunamente a: (i) tracciare il percorso delle Informazioni Privilegiate, rendendo trasparente e ricostruibile *ex post* la circolazione delle stesse; (ii) verificare l'adeguatezza di controlli e sanzioni in tema di violazione degli obblighi interni di riservatezza; (iii) limitare e controllare l'accesso alle Informazioni Privilegiate o Rilevanti, assicurandone la sicurezza organizzativa, fisica e logica, anche tramite la strutturazione su diversi livelli di accesso, la protezione dei relativi supporti informatici (parole chiave, crittografia, etc.) e l'imposizione di limiti alla circolazione di dati e documenti; (iv) richiedere una relazione periodica del Referente Informativo al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale sull'applicazione della Procedura; (v) specificare le modalità di condotta da adottare nei rapporti formali e informali con gli operatori della comunità finanziaria, con i media e con i terzi in generale; nonché ad (vi) adottare politiche di gestione e incentivazione del personale che non generino l'erroneo convincimento che il raggiungimento degli obiettivi di produttività sia oggetto di valutazione positiva indipendentemente dalle modalità seguite – definendo, altresì, programmi di formazione per i propri dipendenti.

1. DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco dei principali termini utilizzati all'interno della Procedura e delle relative definizioni. Tali termini e definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, con la precisazione che i termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda. Gli ulteriori termini definiti negli altri articoli della Procedura hanno il significato ivi attribuito.

"Amministratore Delegato": l'amministratore o gli amministratori designati dal Consiglio di Amministrazione della Società ad assolvere le funzioni oggetto della presente Procedura.

"Collegio Sindacale": il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

"Consiglio di Amministrazione": il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

"Dipendenti": i dipendenti della Società e delle Controllate non compresi tra i Soggetti Rilevanti.

"Euronext Growth Advisor": la società che svolge il ruolo di *Euronext Growth Advisor* nei confronti della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti *Euronext Growth* Milan e dal Regolamento *Euronext Growth Advisor* approvati da Borsa Italiana.

"Informazione Privilegiata": ai sensi dell'Articolo 7 della MAR, un'informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o delle società dalla stessa, direttamente o indirettamente, Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. In particolare, si deve intendere quale informazione avente "*carattere preciso*" quella che:

- a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Inoltre, per "*informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari*" è da intendersi l'informazione che un investitore ragionevole presumibilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

"Informazione Rilevante": ogni informazione idonea a divenire un'Informazione Privilegiata ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale. Si ritengono

tali quei tipi di informazioni relativi a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente la Società o una delle sue Controllate e che possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura di Informazione Privilegiata.

"Meccanismo di Stoccaggio": il meccanismo di stoccaggio delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob del quale la Società si avvale, la cui denominazione ed indirizzo *internet* sono riportati sul sito della Società.

"Referente Informativo": l'*Investor Relations Manager* della Società o il diverso soggetto preposto all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente Procedura, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

"Registro Insider": il registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate riguardanti la Società, istituito, gestito e aggiornato nel rispetto di quanto previsto dalla relativa procedura adottata dalla Società.

"SDIR": il Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate autorizzato dalla Consob del quale la Società si avvale, la cui denominazione e indirizzo *Internet* sono riportati sul sito della Società.

"Soggetti Rilevanti":

- a) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società o di una delle Controllate;
- b) i soggetti che svolgono funzioni di alta dirigenza della Società o di una delle Controllate, che, seppur non siano membri del Consiglio di Amministrazione della Società, abbiano un regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società e/o delle Controllate nonché tutti gli altri soggetti che, per doveri d'ufficio, partecipino alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in relazione a tutte quelle Informazioni Privilegiate che concernono la Società;
- c) l'*Investor Relations Manager*;
- d) il Soggetto Preposto;
- e) gli altri soggetti che hanno accesso a Informazioni Privilegiate nell'esercizio della propria occupazione, professione o funzione;
- f) qualunque altro soggetto che posseda Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui alle precedenti lettere, quando detto soggetto sa o dovrebbe sapere che si tratta di Informazioni Privilegiate.

Quando un Soggetto Rilevante è una persona giuridica, la presente definizione trova applicazione anche nei confronti delle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la

cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

"Soggetto Preposto": il soggetto, anche terzo rispetto alla Società, di volta in volta dalla stessa incaricato, in suo nome e per suo conto, della tenuta ed aggiornamento del Registro *Insider* ed incaricato allo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi della presente Procedura. La Società ha individuato inizialmente quale Soggetto Preposto l'*Investor Relations Manager*.

"Strumenti Finanziari":

- a) gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell'art. 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell'allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- b) gli Strumenti Finanziari Derivati;
- c) gli Strumenti Finanziari Collegati.

"Strumenti Finanziari Collegati": gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

- a) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;
- b) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;
- c) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;
- d) strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;
- e) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni.

"Strumenti Finanziari Derivati": ogni strumento finanziario definito all'art. 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della Direttiva 2014/65/UE e citato nell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della stessa.

2. DESTINATARI DELLA PROCEDURA

2.1. La presente Procedura contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle Informazioni Privilegiate e le modalità di comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate.

2.2. Nel caso in cui uno o più Soggetti Rilevanti, in ragione della loro attività lavorativa o professionale ovvero in occasione di particolari operazioni, vengano ad avere accesso, su base regolare od occasionale, ad Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate, la Società dovrà provvedere a concludere con tali soggetti appositi accordi di confidenzialità.

3. OBBLIGHI E DIVIETI DEI SOGGETTI RILEVANTI

3.1. I Soggetti Rilevanti, al fine sia di tutelare l'interesse della Società e del Gruppo al riserbo sui propri affari sia di evitare abusi di mercato, devono trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste nella presente Procedura o siano altrimenti di pubblico dominio.

3.2. È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti:

- a) di utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente o divulgandole a terzi, e prima della loro diffusione ai sensi della presente Procedura e secondo le disposizioni di legge applicabili;
- b) di utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Soggetto Interessato entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
- c) di comunicare le Informazioni Privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio e comunque sulla base del c.d. principio del *need to know*;
- d) di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni si riferiscono;
- e) di comunicare a terzi quanto previsto dalla precedente lettera d) allorché il Soggetto Rilevante sappia o debba sapere che quanto sopra previsto si basa su Informazioni Privilegiate.

3.3. I Soggetti Rilevanti sono personalmente responsabili della custodia della documentazione inerente le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate cui hanno accesso e ne curano la conservazione garantendone la riservatezza.

3.4. Ai sensi dell'art. 17 del MAR, la Società comunica al pubblico senza indugio le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e/o il Gruppo, secondo le modalità previste dall'art. 10 della presente Procedura e fatto salvo quanto previsto all'art. 11 della presente Procedura in relazione alla possibilità di ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate.

3.5. Come precisato nel paragrafo 4.2.1. delle Linee Guida, non devono quindi essere rese pubbliche quelle informazioni che riguardano "indirettamente" la Società, quali, ad esempio, quelle informazioni che, pur influenzando sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla stessa, originano da soggetti esterni all'Emittente.¹

¹ Cfr. Paragrafo 4.2.1 delle Linee Guida, che prevede i seguenti esempi di informazioni che riguardano indirettamente la Società: dati e statistiche diffusi da istituzioni pubbliche; prossima pubblicazione di report di agenzie di *rating*; prossima

3.6. La Società informa il pubblico delle informazioni che concernono le proprie Controllate se costituiscono Informazioni Privilegiate per la Società medesima. Al fine di adempiere tale obbligo (i) la Società trasmette la presente Procedura a ciascuna delle proprie Controllate; (ii) la Società impartisce per iscritto alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato; e (iii) ciascuna Controllata adotta tempestivamente la presente Procedura tramite deliberazione dell'organo amministrativo.

4. COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

4.1. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina, revoca e sostituzione del Referente Informativo, definendone i relativi poteri e competenze, in conformità alla presente Procedura, e potendo altresì designare un suo sostituto in caso di assenza o impedimento del Referente Informativo.

4.2. Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato:

- (a) cura le modalità di gestione delle Informazioni Privilegiate, nonché i rapporti tra la Società e gli investitori istituzionali e i rapporti con la stampa, avvalendosi allo scopo delle competenti strutture interne; e
- (b) approva i comunicati sottoposti alla sua attenzione da parte del Referente Informativo.

Ogni rapporto con la stampa ed altri mezzi di comunicazione finalizzato alla divulgazione di Informazioni Privilegiate deve essere espressamente autorizzato dall'Amministratore Delegato, o da diverso soggetto da esso incaricato.

4.3. Referente Informativo

Il Referente Informativo:

- (a) assiste, con il supporto delle strutture interne della Società, l'Amministratore Delegato nel corretto adempimento degli obblighi informativi previsti per le Informazioni Privilegiate dalla presente Procedura e dalla disciplina applicabile;
- (b) avvalendosi delle strutture interne della Società, cura i rapporti con gli organi di informazione e si occupa della redazione dei comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate.

pubblicazione di ricerche di analisti finanziari; raccomandazioni d'investimento e suggerimenti sul valore degli strumenti finanziari; decisioni della banca centrale sui tassi d'interesse; decisioni del Governo in materia di tassazione, regolamentazione di settore, gestione del debito, ecc.; decisioni di autorità pubbliche e di governo locale; decisioni relative a modifiche delle regole sulla definizione degli indici di mercato e, in particolare, sulla loro composizione; decisioni sulla microstruttura delle sedi di negoziazione quali ad esempio, variazioni del segmento di mercato in cui le azioni dell'emittente sono negoziate o modifiche delle modalità di negoziazione o una variazione dei *market maker* o delle condizioni di *trading*; decisioni di autorità di vigilanza o *antitrust*.

4.4. Società Controllate

Le Controllate, ed in particolare i soggetti responsabili in virtù dell'organizzazione interna dell'ente, sono tenute ad informare prontamente l'Amministratore Delegato ed il Referente Informativo dell'insorgere di un complesso di circostanze o di un evento che costituisca o possa costituire un'Informazione Privilegiata. La valutazione in merito al carattere privilegiato di un'informazione è comunque rimessa all'Amministratore Delegato, ovvero, a seconda del caso, al Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 5.

5. VALUTAZIONE DEL CARATTERE "PRIVILEGIATO" DELLE INFORMAZIONI TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

5.1. I responsabili degli uffici della Società e delle Controllate, che ritengano sussistere in capo alla Società l'obbligo di procedere alla comunicazione al mercato di una Informazione Privilegiata, di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, informano senza indugio il Referente Informativo. Allo stesso modo, tali soggetti informano senza indugio il Referente Informativo in merito a qualsiasi voce (cd. "rumor") od altra circostanza di propria conoscenza che possa far scaturire obblighi informativi ai sensi della presente Procedura. I Dipendenti sono tenuti a segnalare al proprio responsabile le informazioni che considerino potenzialmente di natura privilegiata ovvero i Fatti Rilevanti e di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa. Le altre società facenti parte del Gruppo, e in particolare i soggetti responsabili in virtù dell'organizzazione interna dell'ente, sono tenute a informare prontamente il Referente Informativo dell'insorgere di un complesso di circostanze o di un evento che costituisca o possa costituire un'Informazione Rilevante e/o un'Informazione Privilegiata.

5.2. Il Referente Informativo, qualora, anche in virtù delle segnalazioni ricevute, ritenga di essere in possesso di una Informazione Privilegiata, deve senza indugio informare l'Amministratore Delegato.

5.3. La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione al mercato, è effettuata, sentito l'*Euronext Growth Advisor*:

- a) dall'organo collegiale (*i.e.*, il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale, a seconda dei casi), contestualmente al momento di valutazione della stessa, per quanto concerne le informazioni emergenti nel corso delle riunioni di organi collegiali, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura del Responsabile;
- b) dal Presidente dell'assemblea dei soci della Società, contestualmente al momento di valutazione della stessa, per quanto concerne le informazioni emergenti nel corso delle assemblee dei soci, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura del Responsabile;
- c) dall'Amministratore Delegato, per quanto concerne i dati contabili e di periodo; e
- d) dall'Amministratore Delegato, per quanto concerne ogni altra informazione.

5.4. I Soggetti Rilevanti, quanto ai casi di cui alle lettere c) e d) del precedente paragrafo, dovranno

comunicare tempestivamente il contenuto dell'Informazione Rilevante e/o dell'Informazione Privilegiata all'Amministratore Delegato e, in seguito, aggiornare lo stesso in merito allo stato di avanzamento, qualora l'Informazione Rilevante ovvero l'Informazione Privilegiata abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva, almeno una volta ogni 7 (sette) giorni, o con la diversa cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione.

5.5. Resta in ogni caso inteso che l'Amministratore Delegato, ove ritenuto necessario o opportuno, ha sempre la facoltà di rimettere la valutazione alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione.

5.6. Qualora ad esito della predetta valutazione l'Amministratore Delegato o, a seconda del caso, il Consiglio di Amministrazione:

- a) ravvisi la natura non privilegiata dell'informazione, si attiva, se del caso, al fine di garantire comunque la riservatezza dell'informazione ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 7;
- b) ravvisi la natura privilegiata dell'informazione, si attiva affinché l'Informazione Privilegiata sia diffusa al pubblico (salvo che ricorrano le condizioni per attivare la procedura del ritardo di cui all'art. 11), garantendo che la comunicazione avvenga (i) secondo modalità che consentano un accesso rapido, gratuito e non discriminatorio, simultaneamente in tutta l'Unione Europea, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico medesimo, e, comunque, (ii) nel rispetto delle previsioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione Europea del 29 giugno 2016, al quale si rinvia (il "Regolamento 1055") nonché (iii) in conformità a quanto previsto dalla presente Procedura e dalla normativa pro tempore vigente. In ogni caso, la Società non coniuga la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività.

5.7. Spetta all'Amministratore Delegato provvedere al trattamento ed alla gestione delle Informazioni Privilegiate concernenti la Società e/o il Gruppo. In assenza dell'Amministratore Delegato, assume tale responsabilità il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Referente Informativo. Ciascuno di essi, nei momenti di competenza, assume il compito di responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate (il "**Responsabile**").

5.8. Il Responsabile provvede alla diffusione delle Informazioni Privilegiate solamente attraverso i canali e i presidi interni alla Società autorizzati, e vigila affinché la circolazione all'interno della Società di dette Informazioni Privilegiate sia svolta senza pregiudizio del loro carattere privilegiato.

5.9. È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti e ai Dipendenti venuti a conoscenza di Informazioni Privilegiate in ragione dell'ufficio ricoperto all'interno della Società o del Gruppo di divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito della Società o del Gruppo.

5.10. Al fine di individuare e monitorare la circolazione delle Informazioni Rilevanti, la Società può:

- a) istituire, su base volontaria, ed aggiornare un registro con le Informazioni Rilevanti (il "**Registro delle Informazioni Rilevanti**"), nel quale sono indicate per ciascuna Informazione Rilevante le persone che hanno accesso alla stessa. Nel caso in cui la Società istituisca il Registro delle Informazioni Rilevanti, quest'ultimo potrà essere redatto e mantenuto secondo criteri e modalità analoghi a quelli previsti per il Registro *Insider* di cui alla Procedura relativa alla tenuta del Registro *Insider* delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate;
- b) come precisato nel paragrafo 3.4.1. delle Linee Guida, limitare e controllare l'accesso alle Informazioni Rilevanti assicurando la sicurezza organizzativa, fisica e logica delle specifiche informazioni rilevanti, anche tramite la strutturazione su diversi livelli di accesso, la protezione dei relativi supporti informatici (parole chiave, crittografia, ecc.) e l'imposizione di limiti alla circolazione di dati e documenti.

6. POSSIBILI EVENTI GENERATORI DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

6.1. Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni eventi, relativi alla Società e/o al Gruppo, che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della presente Procedura:

- a) assetti proprietari;
- b) composizione del management;
- c) piani di incentivazione del management;
- d) attività dei revisori;
- e) operazioni sul capitale;
- f) emissione di strumenti finanziari;
- g) caratteristiche degli strumenti finanziari emessi;
- h) acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.;
- i) ristrutturazioni e riorganizzazioni;
- j) operazioni su strumenti finanziari;
- k) procedure concorsuali;
- l) contenzioso legale;
- m) revoca di affidamenti bancari;
- n) svalutazioni/rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio;
- o) brevetti, licenze, diritti, ecc.;
- p) insolvenze di importanti debitori;
- q) distruzione o danneggiamento di beni non assicurati;
- r) vendita di asset;
- s) andamento della gestione;

- t) variazioni dei risultati di periodo attesi;
- u) ricevimento o annullamento di ordini importanti;
- v) ingresso in nuovi (o uscita da) mercati;
- w) modifica dei piani di investimento;
- x) policy di distribuzione di dividendi;
- y) operazioni con "parti correlate" (come definite nel regolamento adottato da Consob con delibera n. 17721 del 12 marzo 2010 e successive modifiche, recanti disposizioni in materia di operazioni con parti correlate);
- z) tutte le fattispecie indicate nella Sezione 3, Capitolo 3.1, Paragrafo 3.1.2, delle Linee Guida.

6.2. Sono criteri utili all'identificazione delle Informazioni Privilegiate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di seguito elencati:

- a) la dimensione di un'operazione;
- b) l'impatto che un dato può avere sulle attività core svolta dalla Società o dal Gruppo;
- c) lo stato di sviluppo di un'operazione sottostante all'informazione;
- d) il rilievo dell'informazione per il settore in cui opera la Società o il Gruppo;
- e) l'impatto che un dato può avere sulle attese di investitori e analisti finanziari;
- f) l'inserimento di un'informazione nella congiuntura economica;
- g) il posizionamento di un'informazione nel contesto istituzionale del momento;
- h) il coinvolgimento per un'operazione di più unità operative della Società e/o del Gruppo;
- i) gli incarichi per un'operazione conferiti a consulenti esterni;
- j) la richiesta di finanziamenti esterni;
- k) l'impatto che un dato può avere sulle informazioni già rese pubbliche dalla Società.

7. RISERVATEZZA NELLA FASE DI FORMAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

7.1. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti pongono in essere ogni misura e cautela atta a:

- a) evitare l'accesso e la circolazione di informazioni riservate che possano avere natura di Informazioni Privilegiate o di Informazioni Rilevanti a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti; e
- b) utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni.

7.2. I Destinatari che dispongano di documenti o informazioni riservati devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.

7.3. Il mittente dei documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve

evidenziarne il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura "STRETTAMENTE RISERVATO".

7.4. A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune regole generali di condotta applicabili ai Soggetti Rilevanti e ai Dipendenti:

- a) deve essere posta particolare attenzione nella trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della documentazione propedeutica alla tenuta delle riunioni consiliari e/o dei vari comitati. A tale riguardo deve essere utilizzata una modalità di trasmissione che garantisca la confidenzialità dei relativi documenti;
- b) analoga cautela a quella di cui sopra viene utilizzata, nell'ambito di operazioni di carattere straordinario, nello scambio di informazioni e/o di documentazione con i soggetti che svolgono il ruolo di consulenti o advisor esterni della Società o del Gruppo;
- c) la documentazione cartacea contenente Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate o informazioni comunque confidenziali deve essere custodita in archivi situati in armadi o cassetti chiusi a chiave; la permanenza dei documenti fuori dall'archivio deve essere limitata al periodo necessario per l'utilizzo; i documenti non in uso devono essere riposti nell'archivio; il deposito di documenti su tavoli e scrivanie, soprattutto se accessibili a soggetti non autorizzati, va limitato al tempo strettamente necessario;
- d) devono essere osservate analoghe cautele anche in caso di viaggi e trasferte. In particolare, la documentazione non deve mai essere lasciata incustodita;
- e) devono essere adottate idonee misure al fine di assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale e/o corrieri sia operata nel rispetto di criteri di riservatezza.

7.5. I Soggetti Rilevanti ed i Dipendenti sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Soggetti Rilevanti e i Dipendenti coinvolti ne informano senza indugio l'Amministratore Delegato e/o il Responsabile Informativo, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.

8. COMUNICAZIONE A TERZI DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL GRUPPO

8.1. Il Responsabile, con l'ausilio dell'*Investor Relations Manager* e sentito ove del caso l'*Euronext Growth Advisor*, procede, in nome della Società e del Gruppo, a gestire ogni rapporto con gli organi di informazione, con gli investitori professionali, con gli analisti finanziari e con i soci.

8.2. La divulgazione di informazioni ai soggetti di cui al primo comma è in ogni caso effettuata senza indugio, in modo completo, tempestivo e adeguato, nonché in modo tale da evitare asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni degli

Strumenti Finanziari della Società.

8.3. Qualora agli altri Soggetti Rilevanti sia richiesto da un terzo soggetto di divulgare informazioni, dati e documenti non riservati riferiti alla Società o al Gruppo, è necessario che tali Soggetti Rilevanti procedano alla richiesta del *nulla osta* al Responsabile e da quest'ultimo ricevano per iscritto l'assenso alla diffusione delle suddette informazioni.

8.4. Qualora le informazioni siano classificabili come Informazioni Privilegiate, ogni comunicazione all'esterno è di esclusivo compito del Responsabile, il quale, anche con l'ausilio dell'Investor Relations Manager, sentito l'Euronext Growth Advisor, determina l'assoggettamento alla disciplina di cui agli Artt. 7 e 17 della MAR, dandone comunicazione scritta agli interessati.

9. COMUNICAZIONE CONFIDENZIALE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

9.1. La Società può comunicare confidenzialmente Informazioni Privilegiate alle categorie di destinatari di seguito indicate, per il tramite del Responsabile (anche a mezzo di delegati), previa registrazione scritta dei relativi dati e delle Informazioni Privilegiate da questi richieste nel Registro *Insider* e previo accertamento che i destinatari delle stesse siano consapevoli che non possono negoziare i propri Strumenti Finanziari prima che le Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche:

- a) consulenti della Società o del Gruppo e consulenti di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
- b) la società incaricata della revisione legale dei conti;
- c) soggetti con i quali la Società e/o il Gruppo sta negoziando, o intende negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari);
- d) le banche, nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
- e) le agenzie di rating;
- f) rappresentanti dei Dipendenti o sindacati che li rappresentano;
- g) qualsiasi ufficio governativo, CONSOB, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Borsa Italiana e ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.

9.2. I soggetti di cui al primo comma sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia o all'estero, le Informazioni Privilegiate relative alla Società o al Gruppo. A tale scopo, la Società o le società del Gruppo informano per iscritto gli stessi e conclude accordi di riservatezza, in modo tale che questi acconsentano espressamente a (i) ricevere le stesse, (ii) a non utilizzare le Informazioni Privilegiate, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno Strumento Finanziario e (iii) a mantenere riservate tali Informazioni. L'obbligo alla riservatezza comprende anche le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, compresi i contenuti delle discussioni

svoltesi nell'ambito delle sedute consiliari.

9.3. Qualora il Responsabile abbia ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che venga violato il vincolo di riservatezza e, in ogni caso, la questione è tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale movimento del prezzo degli Strumenti Finanziari, dovrà coordinarsi con l'Euronext Growth Advisor affinché si proceda senza indugio a pubblicare tali Informazioni Privilegiate.

10. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

10.1. Salvo quanto previsto al successivo art. 11 della presente Procedura in relazione alla possibilità di ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, la Società, quanto prima possibile, comunica al pubblico le Informazioni Privilegiate che la riguardano direttamente, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva ed in conformità a quanto disposto dalla sezione 7 delle Linee Guida, cui si rinvia.

10.2. Come precisato nel paragrafo 5.2.2. delle Linee Guida, nel caso in cui si decida di non avvalersi della possibilità di ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, risulteranno indicate nel Registro Insider le persone che hanno avuto accesso all'Informazione Privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come Privilegiata ed il momento in cui l'informazione è stata pubblicata.

10.3. La Società, avvalendosi della funzione Investor Relations Manager, deve procedere a comunicare al pubblico dette informazioni simultaneamente (ovverosia nella medesima giornata), nel caso di divulgazione intenzionale, e senza indugio (ovverosia nello stesso giorno in cui l'Amministratore Delegato abbia avuto notizia dell'avvenuta divulgazione), nel caso di divulgazione non intenzionale.

10.4. La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate avverrà a mezzo di comunicato stampa redatto dall'Investor Relations Manager, ed il cui contenuto dovrà essere preventivamente condiviso con l'Euronext Growth Advisor. Il testo della bozza di comunicato stampa deve essere, inoltre, sottoposto a, ed approvato da, l'Amministratore Delegato ovvero, qualora se ne ravvisi l'opportunità, dal Consiglio di Amministrazione.

10.5. Il comunicato stampa deve essere diffuso nel rispetto della normativa, europea e nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente prevista per gli obblighi di comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate. In particolare, ciascun comunicato stampa dovrà essere divulgato in modo tempestivo dall'Investor Relations Manager, a mezzo dello SDIR. Contestualmente alla loro diffusione tramite SDIR, le Informazioni Privilegiate dovranno essere trasmesse al Meccanismo di Stoccaggio per la loro archiviazione, secondo le modalità indicate dal gestore del Meccanismo di Stoccaggio e nel rispetto della normativa di volta in volta applicabile.

10.6. Come precisato nelle Linee Guida:

- a) la comunicazione avviene entro il lasso temporale necessario per la redazione del comunicato stampa in modo da consentire una valutazione completa e corretta dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico e per la sua successiva trasmissione al circuito SDIR di cui si avvale la Società;
- b) eventuali problemi organizzativi interni, quali l'assenza di sostituti delle persone che dovrebbero adottare la decisione o che dovrebbero curare la diffusione, non possono giustificare l'estensione di detto lasso temporale;
- c) allo scopo di consentire alla Consob e a Borsa Italiana il tempestivo esercizio delle rispettive attività di vigilanza, la Società preavvisa la Consob, anche per le vie brevi e con congruo anticipo, della possibilità che pubblici Informazioni Privilegiate di particolare rilievo mentre gli strumenti finanziari sono in fase di negoziazione. Analogo preavviso è dato a Borsa Italiana in conformità al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

10.7. Le Informazioni Privilegiate contenute nel comunicato stampa dovranno essere: (a) corrette, complete e non fuorvianti, false o ingannevoli nonché (b) coerenti e comparabili con informazioni eventualmente già note al pubblico. Ogni modifica significativa delle Informazioni Privilegiate già rese note al pubblico deve essere comunicata senza indugio. In particolare, in presenza di Informazioni Privilegiate precedentemente diffuse, il comunicato stampa sarà strutturato in modo da consentire al mercato di valutare l'evoluzione nel tempo del complesso delle circostanze o degli eventi che ne costituiscono l'oggetto mediante adeguati aggiornamenti e collegamenti con le Informazioni Privilegiate precedentemente diffuse.

10.8. Ciascun comunicato stampa, a seguito della divulgazione di cui sopra, dovrà altresì essere tempestivamente (e comunque non oltre l'apertura del mercato del giorno successivo a quello di diffusione) pubblicato sul sito e ivi conservato per un periodo di almeno cinque anni. A riguardo trova applicazione il Regolamento 1055. Il sito web della Società deve soddisfare i seguenti requisiti: (i) consentire agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate ivi pubblicate senza discriminazioni e gratuitamente; (ii) consentire agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito stesso; e (iii) assicurare che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presenti in ordine cronologico.

10.9. Qualora il comunicato si riferisca ad una operazione conclusa, anche per il tramite di Controllate, con una parte correlata della Società (individuata ai sensi e per gli effetti della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società; la "Procedura Parti Correlate"), detto comunicato dovrà contenere, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi di quanto precede, le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata della Società e la descrizione della natura della correlazione;
- b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;

- c) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate nell'allegato 2 alle disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi della Procedura Parti Correlate;
- d) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato costituito a norma della Procedura Parti Correlate.

11. RITARDO NELLA DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

11.1. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4, della MAR, tenuto conto degli Orientamenti ESMA sul Ritardo ed in deroga a quanto previsto dal precedente art. 10, la Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni (le "**Condizioni per il Ritardo**"):

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell'Emittente;
- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c) l'Emittente sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, ferma restando la necessità che sussistano e si mantengano le Condizioni per il Ritardo, come meglio specificato nei successivi paragrafi.

11.2. Come precisato nei paragrafi 6.1.1 e 6.1.2 delle Linee Guida, in presenza di un'Informazione Rilevante che a breve potrebbe ragionevolmente acquisire natura privilegiata, l'Emittente, prima della decisione in merito alla natura privilegiata dell'informazione, valuta se sussistano le condizioni per poter eventualmente avvalersi della possibilità di ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate; per le informazioni che assumono natura privilegiata in modo non prevedibile, la valutazione è svolta nel più breve tempo possibile, successivamente all'accertamento della natura privilegiata dell'informazione.

11.3. La valutazione in ordine alla facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata è svolta, caso per caso, sotto la diretta responsabilità dell'Amministratore Delegato o, qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, dal Consiglio di Amministrazione della Società. Resta inteso che qualora la suddetta valutazione sia svolta dall'Amministratore Delegato, lo stesso informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. A tal fine, l'Amministratore Delegato o, qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, il Consiglio di Amministrazione della Società, verifica la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo; effettuata tale verifica, (i) la documentazione sulla base della quale è stata effettuata la valutazione e che attesta le motivazioni del ritardo nella divulgazione delle Informazioni Privilegiate, nonché (ii) l'apposito modulo compilato anche con l'ausilio dell'Investor Relations Manager secondo il modello di cui all'Allegato A

della presente Procedura, vengono depositati presso la sede della Società. Detta documentazione viene predisposta dall'Amministratore Delegato e dall'Investor Relations Manager mediante l'uso di uno strumento tecnico che assicuri l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole di tutte le informazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento 1055, di seguito riportate:

- a) data e ora:
 - i. della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;
 - ii. dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
 - iii. della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
- b) identità delle persone che presso la Società sono responsabili:
 - i. dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
 - ii. del monitoraggio continuo delle Condizioni per il Ritardo;
 - iii. dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata;
 - iv. della comunicazione a Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- c) prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
 - i. barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
 - ii. modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate, immediatamente quando non ne sarà più garantita la riservatezza.

11.4. L'Amministratore Delegato – fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento 1055 – adotta ogni misura che ravvisi idonea, nel caso concreto e tenuto conto della tipologia di Informazione Privilegiata, nonché del formato elettronico e/o cartaceo del documento in cui essa è contenuta, ad assicurare la segretezza dell'Informazione Privilegiata ritardata ed il mantenimento della sua riservatezza. A tale scopo informa immediatamente il Soggetto Preposto dell'attivazione della procedura relativa al ritardo nella divulgazione di Informazioni Privilegiate affinché quest'ultimo provveda: (i) ad istituire un'apposita Sezione Singola relativa all'Informazione Privilegiata e ad iscrivere nella predetta sezione i soggetti che hanno accesso all'Informazione Privilegiata medesima; nonché (ii) ad avvisare i soggetti iscritti nella Sezione Singola e nella Sezione Permanente dell'attivazione della procedura del ritardo di cui al presente art. 11 (la Sezione Singola e la Sezione Permanente entrambe come definite nella Procedura per la Gestione *del Registro Insider*) e della

necessità di garantire la riservatezza della predetta informazione.

11.5. Durante il ritardo nella divulgazione delle Informazioni Privilegiate, l'Amministratore Delegato, anche avvalendosi del Referente Informativo, monitora caso per caso la permanenza delle Condizioni per il Ritardo e, in particolare, la riservatezza dell'Informazione Privilegiata la cui comunicazione è stata ritardata. Come previsto dal paragrafo 6.7.2. delle Linee Guida, l'Emittente predispone una bozza di comunicazione al pubblico da diffondere nell'ipotesi in cui dal monitoraggio emerga il venir meno di una delle Condizioni per il Ritardo.

11.6. La Società si dota di un insieme di misure (barriere) volte a segregare l'Informazione Privilegiata, ovvero evitare che abbiano accesso all'Informazione Privilegiata soggetti (interni o esterni alla Società) che non devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, cioè soggetti che non hanno necessità di conoscere l'Informazione Privilegiata (cfr. Paragrafo 5.1.2. delle Linee Guida).

11.7. Nel caso in cui sia accertato il venir meno di anche una sola delle Condizioni per il Ritardo:

- a) l'Informazione Privilegiata deve essere comunicata al pubblico il primo possibile; e
- b) la Società predispone la documentazione per la notifica del ritardo, come descritta nei paragrafi successivi.

11.8. La riservatezza si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce (cd. "*rumor*") si riferisca in modo esplicito ad un'Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita.

11.9. Qualora l'Emittente abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 5 della MAR (il "Programma di Buy Back"), ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, l'Amministratore Delegato segnala alla funzione della Società competente in materia di acquisto di azioni proprie il venir meno delle condizioni per poter operare beneficiando dell'esenzione prevista dalla MAR, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni per proseguire il Programma di Buy Back di cui all'art. 4, paragrafi 2 e 4, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052. Come precisato dai paragrafi 6.6.2 e 6.8.4 delle Linee Guida, qualora l'Emittente abbia sospeso il Programma di Buy Back in corso, l'Amministratore Delegato segnala alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il ripristino delle condizioni per poter riprendere l'operatività beneficiando dell'esenzione prevista dalla MAR.

11.10. Come precisato dal paragrafo 6.4.2 delle Linee Guida, durante il periodo di ritardo nella divulgazione delle Informazioni Privilegiate, l'Emittente non rende pubbliche informazioni che non sono coerenti con quelle oggetto di detto ritardo.

11.11. Quando la comunicazione di un'Informazione Privilegiata è stata ritardata ai sensi del presente Articolo 11, l'Amministratore Delegato ovvero il Consiglio di Amministrazione, immediatamente dopo che l'Informazione Privilegiata è stata comunicata al pubblico, notifica tale ritardo all'Autorità Competente e

fornisce per iscritto le informazioni previste dal Regolamento 1055, trasmettendo a Consob il modulo di cui all'Allegato A via posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it².

11.12. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, del Regolamento 1055, la notifica del ritardo a Consob deve comprendere le seguenti informazioni:

- a) identità della Società: ragione sociale completa;
- b) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso la Società;
- c) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;
- d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione:
 - i. titolo dell'annuncio divulgativo;
 - ii. numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate;
 - iii. data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico;
- e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico.

11.13. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 114, comma 3, del TUF, in combinato disposto con l'art. 4, paragrafo 4, del Regolamento 1055, la spiegazione per iscritto delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo debba essere fornita all'Autorità competente su successiva richiesta di quest'ultima, la Società provvede in ottemperanza alle richieste della medesima Autorità fornendo alla stessa, secondo le modalità di cui sopra, il modulo di cui all'**Allegato A** completo anche di tali informazioni.

11.14. Come precisato dal paragrafo 6.8.2. delle Linee Guida, la notifica non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha perso il suo carattere di Informazione Privilegiata.

12. SONDAGGI DI MERCATO

12.1. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione, anteriormente all'annuncio di un'operazione, di informazioni a uno o più potenziali investitori al fine di valutare l'interesse di tali potenziali investitori nella possibile operazione e nelle relative condizioni, come le dimensioni o il prezzo della stessa. Lo svolgimento di sondaggi di mercato può richiedere la comunicazione di Informazioni Privilegiate.

12.2. La Società, con decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione, potrà effettuare, anche per il tramite di terzi che agiscano in nome o per conto della medesima, sondaggi di mercato nel rispetto delle condizioni

² È necessario specificare come destinatario "Divisione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR ritardo comunicazione".

previste dalla normativa vigente.

13. DIFFUSIONE DI DATI PREVISIONALI, OBIETTIVI QUANTITATIVI E DATI CONTABILI DI PERIODO

13.1. La Società può decidere di pubblicare comunicati stampa aventi ad oggetto informazioni di carattere previsionale (dati previsionali e obiettivi quantitativi). In considerazione del principio di correttezza, al momento della pubblicazione dei dati prospettici è necessario specificare se si tratta di vere e proprie previsioni di *budget* ovvero di obiettivi strategici stabiliti nell'ambito della programmazione aziendale.

13.2. Nel caso in cui l'informazione previsionale sia contenuta in un comunicato al mercato a contenuto eterogeneo o complesso, deve essere fornita separata evidenza delle informazioni previsionali, dedicando alle stesse una specifica sezione del comunicato, la quale dovrà contenere l'indicazione del carattere previsionale, la precisazione della natura di previsione di budget o di obiettivo e l'indicazione dei fattori che possono provocare scostamenti.

13.3. Il principio di correttezza esige inoltre la continuità delle modalità e dei tempi di comunicazione dell'informazione previsionale: qualora, ad esempio, si scelga di comunicare determinati indicatori reddituali, è opportuno che il mercato possa monitorare nel tempo tali indicatori (informazione previsionale uniforme). Inoltre, per il principio di chiarezza è necessario indicare anche quali sono le principali ipotesi di base su cui sono state formulate le previsioni.

13.4. Nel caso di pubblicazione di comunicati di tal genere, l'Amministratore Delegato dovrà garantire, avvalendosi della collaborazione dell'Investor Relations Manager e/o di altre funzioni aziendali, il monitoraggio dell'andamento effettivo della gestione aziendale al fine di rilevare eventuali scostamenti rispetto ai dati previsionali e obiettivi quantitativi comunicati al mercato, al fine di comunicare senza indugio al pubblico ogni rilevante scostamento degli stessi nonché le relative motivazioni.

13.5. L'Amministratore Delegato e l'Investor Relations Manager dovranno inoltre verificare che le informazioni previsionali fornite al mercato da soggetti diversi rispetto alla Società (intermediari finanziari, investitori professionali e centri di analisi (c.d. *consensus estimate*)) siano coerenti con i dati previsionali diffusi dall'Emittente. In caso di significativi scostamenti tra i risultati attesi dal mercato e i risultati attesi dalla Società, verrà pubblicato un comunicato contenente chiarimenti e precisazioni sulle ragioni di tali scostamenti.

13.6. L'Amministratore Delegato e l'Investor Relations Manager sempre al fine di garantire la correttezza e la simmetria informativa nei confronti del pubblico, in presenza di notizie di pubblico dominio non diffuse con le modalità previste dalla presente Procedura, concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria nonché operazioni di finanza straordinaria della Società (e, ove rilevante, di Controllate) ovvero l'andamento dei loro affari (c.d. *rumor*) dovrà valutare l'opportunità di diffondere uno specifico comunicato stampa volto a ripristinare la correttezza informativa nei confronti del pubblico e ad evitare che lo stesso sia indotto in errore.

14. INCONTRI CON STAMPA E ANALISTI FINANZIARI

14.1. I rapporti con gli organi di stampa e altri mezzi di comunicazione nonché con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali sono curati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Delegato, dall'Investor Relations Manager o da altri soggetti da questi autorizzati.

14.2. Sono autorizzati a rilasciare interviste agli organi di stampa per conto della Società il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e gli altri soggetti da questi autorizzati.

14.3. Nel caso in cui, nel corso di interviste e/o incontri, si verifichi l'involontaria diffusione di Informazioni Privilegiate, tali informazioni verranno comunicate tempestivamente al pubblico.

15. VIOLAZIONI DEL DIVIETO DI COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

15.1. L'abuso e la comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate, nonché la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione amministrativa e penale nei confronti di coloro che hanno commesso tali illeciti, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, e possono, altresì, dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

15.2. Ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Advisor e delle disposizioni normative e regolamentari pro tempore applicabili, il mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti delle prescrizioni oggetto della Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società in qualità di emittente azioni ammesse alla negoziazione sul mercato Euronext Growth Milan e, segnatamente, l'applicazione nei confronti della Società di sanzioni di varia natura (quali, invito scritto al puntuale rispetto dei regolamenti, richiamo scritto, applicazione di sanzioni pecuniarie, revoca dell'ammissione delle Azioni presso Euronext Growth Milan).

15.3. La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'Autorità giudiziaria, amministrativa e/o di vigilanza competenti, costituisce un grave danno per la Società anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario. La violazione implica inoltre la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla stessa e/o dal Gruppo.

15.4. Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti delle prescrizioni contenute nella Procedura, alla Società sia contestata la violazione delle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti (ciascuna una "**Violazione**"), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Rilevanti responsabili per essere tenuta manlevata ed indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da, o comunque connessa a, tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.

15.5. L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura è

il Consiglio di Amministrazione della Società.

15.6. Qualora a compiere una Violazione ai sensi della Procedura:

- a) sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, l'amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della Violazione nonché l'adozione delle conseguenti iniziative;
- b) sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale della Società;
- c) sia un Soggetto Rilevante che sia anche dipendente della Società, l'infrazione può dar luogo ai provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro ad essi applicabili e, nei casi più gravi, a licenziamento, esponendo inoltre la persona che ha commesso la violazione al rischio di sanzioni penali e amministrative.

16. DISPOSIZIONI FINALI

16.1. Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

16.2. Qualora si rendesse necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di Vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Allegato A

Notifica del Ritardo

(AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO (UE) 596/2014 ED IN CONFORMITÀ
DELL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1055)

1	IDENTITA' DELL'EMITTENTE		
a)	Denominazione Sociale Codice fiscale		
2	DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO NOTIFICANTE		
a)	Nome e Cognome	Nome	Cognome
b)	Posizione/Qualifica presso l'Emittente		
c)	Contatti aziendali	Indirizzo di posta elettronica	Numero di telefono
3	INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA OGGETTO DEL RITARDO ³		
a)	Oggetto dell'Informazione Privilegiata ⁴		
b)	Numero di Protocollo assegnato dal sistema di diffusione delle Informazioni Regolamentate [indicare Nome del sistema SDIR]		
c)	Data e ora della diffusione del comunicato stampa	Data	Ora
4	IDENTIFICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA		

³ La presente sezione viene compilata successivamente alla Diffusione al Mercato, ai sensi dell'art. 17 del MAR, del "Documento" contenente l'Informazione Privilegiata.

⁴ Indicare le informazioni inserite nel campo oggetto previsto dal form "Nuovo Comunicato" del sistema SDIR.

a)	Descrizione dell'Informazione Privilegiata			
b)	Data e ora dell'identificazione dell'Informazione Privilegiata	Data	Ora	
5	INFORMAZIONI IN MERITO ALLA DECISIONE PRIVILEGIATA DI RITARDARE L'INFORMAZIONE			
a)	Data e ora in cui è stata presa la decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata	Data	Ora	
b)	Previsione in merito ai tempi di comunicazione al Pubblico dell'Informazione Privilegiata			
6	IDENTITA' DELLE PERSONE REONSABILI CHE HANNO PRESO LA DECISIONE DI RITARDARE LA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA			
		Nome	Cognome	Posizione
		Nome	Cognome	Posizione
		Nome	Cognome	Posizione
		Nome	Cognome	Posizione
7	MOTIVAZIONE DEL RITARDO ⁵			
a)	Segnalare il motivo per cui si ritiene che la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata oggetto del ritardo possa pregiudicare il legittimo interesse della Società			
b)	Segnalare il motivo per cui si è ritenuto che il ritardo nella comunicazione non avesse l'effetto di fuorviare il pubblico			
c)	Segnalare quali misure sono state adottate per i) impedire l'accesso, alle Informazioni Privilegiate, da parte di soggetti non autorizzati; ii) procedere alla tempestiva comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata qualora non fosse più garantita la riservatezza di tale informazione			

⁵ Le motivazioni del ritardo saranno fornite all'Autorità competente su richiesta della medesima.

Luogo e data

Firma